

## CONTRASTO AL FENOMENO DEL CD. “TREATY SHOPPING”: IL NUOVO ART. 29 DEL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE 2017



Piergiorgio VALENTE

Crowe Valente/Valente Associati GEB Partners

*La nuova formulazione dell'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, in conformità alle indicazioni fornite dall'OCSE, prevede specifiche disposizioni volte a prevenire e contrastare i cd. fenomeni di "treaty shopping". La disposizione in questione si pone in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione Multilaterale la quale rappresenta un importante strumento di contrasto all'elusione fiscale internazionale con lo scopo di implementare in un contesto multilaterale le misure previste nel quadro del Progetto BEPS.*

1

### PREMESSA

Nell'ambito degli strumenti di contrasto volti a prevenire i fenomeni elusivi che derivano da un'applicazione impropria delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi fiscali (cd. "treaty shopping"), assume significativa rilevanza la nuova formulazione dell'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017<sup>1</sup>.

L'intervento in questione costituisce attuazione di quanto raccomandato in ambito

OCSE nel documento pubblicato il 5 ottobre 2015 "Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report" volto a prevenire le pratiche di "treaty shopping" che rappresentano una delle principali cause dei fenomeni di erosione della base imponibile attraverso il *profit shifting*.

Con l'obiettivo di identificare le misure necessarie ad assicurare che i benefici derivanti dall'applicazione di una Convenzione contro le doppie imposizioni siano attribuiti in maniera legittima, è necessario distinguere due diverse tipologie di situazioni:

1 Per approfondimenti sulle novità introdotte nella nuova versione del Modello di Convenzione OCSE, pubblicato in data 18 dicembre 2017, cfr. Valente P. "Il nuovo modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità", *il fisco*, 6, 2018; Corso L., Odetto G. "Pubblicato il nuovo Modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 20.12.2017. Per approfondimenti in tema di "treaty shopping", cfr. Valente P. "Elusione fiscale internazionale", Milano, 2014, p. 2395 in cui si evidenzia che "Il concetto di «treaty shopping» va distinto da quello di «treaty abuse». La prima espressione fa riferimento a quelle situazioni in cui un soggetto beneficia delle disposizioni di un trattato senza tuttavia esserne il legittimo beneficiario. Il secondo concetto, invece, fa riferimento a quelle situazioni in cui il risultato di una data operazione è in contrasto con il trattato medesimo"; Valente P., Caraccioli I., Campana G. "Beneficiario effettivo e treaty shopping", Milano, 2016; Bosco L., Sanna C. "Le caratteristiche del principal purpose test («PPT»)", in *questa Rivista*, 1, 2018, p. 112 ss.

- i casi in cui un soggetto **elude le limitazioni previste dal Trattato**;
- i casi in cui un soggetto **elude le disposizioni fiscali nazionali utilizzando le previsioni della Convenzione contro la doppia imposizione**<sup>2</sup>.

Al riguardo, per quanto riguarda la prima ipotesi, si evidenzia che al fine di poter beneficiare delle disposizioni previste da una Convenzione contro le doppie imposizioni è necessario che il soggetto sia residente di uno dei due Stati contraenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Modello di Convenzione OCSE<sup>3</sup>.

Tuttavia vi sono situazioni in cui un soggetto non residente in nessuno dei due Stati contraenti cerca di conseguire i vantaggi che vengono accordati ai soli residenti: trattasi del cd. "*treaty shopping*", tecnica mediante la quale **un soggetto residente in uno Stato terzo accede indirettamente ai benefici previsti dalle disposizioni convenzionali**.

Al fine di contrastare il suddetto fenomeno, l'OCSE ha suggerito i tre seguenti approcci<sup>4</sup>:

1. introduzione, nel preambolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, di una dichiarazione attraverso cui gli Stati contraenti si impegnano a prevenire l'elusione fiscale e, in particolare, a contrastare il fenomeno del "*treaty shopping*";
2. inclusione nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni di una specifica disposizione anti-abuso basata sulla cd. "*Limitation on benefit rule*" (LOB) utilizzata nei Trattati conclusi dagli Stati Uniti<sup>5</sup>;

3. inclusione nei Trattati fiscali di una disposizione anti-abuso generale (basata sul cd. "*principal purpose test*" o "*PPT*") in grado di contrastare le forme di "*treaty abuse*", inclusi i fenomeni di "*treaty shopping*" non coperti dalla cd. "*LOB rule*" di cui al punto precedente.

In tale contesto di riferimento si pone il nuovo art. 29 del Modello di Convenzione OCSE il quale costituisce espressione dell'intenzione degli Stati Contraenti di eliminare fenomeni di doppia imposizione senza, tuttavia, creare opportunità di doppia non imposizione o di imposizione ridotta mediante l'evasione o l'elusione fiscale, compreso il "*treaty shopping*"<sup>6</sup>.

La disposizione in esame si pone inoltre in linea con gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione Multilaterale, sottoscritta a Parigi in data 7 giugno 2017, la quale rappresenta per gli Stati che vi hanno aderito un importante strumento di contrasto all'elusione fiscale internazionale, avente lo scopo di implementare in un contesto multilaterale le misure previste nel quadro del Progetto BEPS<sup>7</sup>.

---

2

---

### IL NUOVO ART. 29 DEL MODELLO DI CONVENZIONE OCSE 2017 E IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL CD. "TREATY SHOPPING"

Come sopra descritto, l'utilizzo delle Convenzioni internazionali contro le doppie

2 Cfr. OCSE/G20 "*Base Erosion and Profit Shifting Project*" - "*Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report*", p. 17.

3 Cfr. OCSE/G20 "*Base Erosion and Profit Shifting Project*" - "*Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report*", p. 17.

4 Cfr. OCSE/G20 "*Base Erosion and Profit Shifting Project*" - "*Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report*", p. 18.

5 Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P. "Lotta all'evasione fiscale internazionale nel modello statunitense di convenzione contro le doppie imposizioni", *il fisco*, 19, 2016.

6 Cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 1, p. 519: "[...] Article 29 reflects the intention of the Contracting States, incorporated in the preamble of the Convention, to eliminate double taxation without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance, including through treaty shopping arrangements. [...]".

7 Il numero dei Paesi firmatari della Convenzione Multilaterale ammonta a 85 (dato aggiornato il 4.12.2018). Per ulteriori approfondimenti in merito alla *Multilateral Convention* consultare il seguente link: <http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm>. Per ulteriori approfondimenti, cfr. Valente P. "BEPS Action 15: Release of Multilateral Instrument", *Intertax*, Vol. 45, No. 3/2017.

imposizioni, finalizzato all'ottenimento di vantaggi indebiti sotto il profilo fiscale (cd. "treaty shopping"), è stato oggetto di approfondimento del documento "Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report". In tale sede l'OCSE ha raccomandato il perseguimento di un *minimum standard* costituito dall'inclusione nei Trattati bilaterali di una dichiarazione con cui gli Stati contraenti si impegnano ad eliminare situazioni di doppia non-imposizione, realizzate attraverso i "treaty shopping arrangements"<sup>8</sup>.

In attuazione di quanto indicato a livello internazionale con la pubblicazione del Modello di Convenzione OCSE 2017 è stato introdotto il nuovo art. 29 il quale, sotto il profilo strutturale, si compone di 9 paragrafi. In particolare, i §§ da 1 a 7 prevedono specifiche disposizioni anti-abuso basate sulla cd. "**LOB rule**" le quali sono state formulate in una prima versione semplificata e in una seconda versione dettagliata<sup>9</sup>.

Significativa rilevanza presenta il § 9, che introduce una clausola generale anti-abuso che si fonda sul cd. "**principal purpose test**" il quale esclude il riconoscimento di un beneficio previsto dalla Convenzione nelle ipotesi in cui uno degli scopi principali ("**principal purpose**") di una certa transazione o costruzione sia rappresentato dal

conseguimento di quel beneficio che si pone in contrasto con l'oggetto e lo scopo delle disposizioni convenzionali<sup>10</sup>.

Come evidenziato nelle considerazioni preliminari contenute nel Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE, **gli Stati contraenti possono optare per tre differenti approcci**, applicando **alternativamente**<sup>11</sup>:

- la clausola generale anti-abuso di cui al § 9 dell'art. 29;
- la versione dettagliata dei §§ da 1 a 7 dell'art. 29;
- la clausola generale anti-abuso di cui al § 9, insieme ad ogni altra versione (dettagliata o semplificata) dei §§ da 1 a 7 dell'art. 29 come descritta nel Commentario.

---

3

### LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PARAGRAFI 1-7 DELL'ART. 29: LA "LIMITATION ON BENEFIT RULE" (CD. "LOB RULE")

I §§ da 1 a 7 dell'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE introducono la cd. "*limitation on benefit rule*" la quale limita il riconoscimento dei benefici derivanti dall'applicazione della Convenzione ai soli soggetti residenti di uno Stato contraente i quali possano definirsi come "**qualified persons**" in quanto appartenenti ad una

---

8 Cfr. OCSE/G20 "Base Erosion and Profit Shifting Project" - "Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report", § 22, p. 19.

9 "The provisions of paragraphs 1 to 7 seek to deny treaty benefits in the case of structures that typically result in the indirect granting of treaty benefits to persons that are not directly entitled to these benefits whilst recognising that in some cases, persons who are not residents of a Contracting State may establish an entity in that State for legitimate business reasons. Although these provisions apply regardless of whether or not a particular structure was adopted for treaty-shopping purposes, the Article allows the competent authority of a Contracting State to grant treaty benefits where the other provisions of the Article would otherwise deny these benefits but the competent authority determines that the structure did not have as one of its principal purposes the obtaining of benefits under the Convention" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 5, p. 520).

10 "[...] the benefits of a tax convention should not be available where one of the principal purposes of certain transactions or arrangements is to secure a benefit under a tax treaty and obtaining that benefit in these circumstances would be contrary to the object and purpose of the relevant provisions of the tax convention" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 169, p. 587-588).

11 "Depending on their own circumstances, States may wish to adopt only the general anti-abuse rule of paragraph 9 of the Article, may prefer instead to adopt the detailed version of paragraphs 1 to 7 that is described below, which they would supplement by a mechanism that would address conduit arrangements not otherwise dealt with by the provisions of the Convention, or may prefer to include in their treaty the general anti-abuse rule of paragraph 9 together with any variation of paragraphs 1 to 7 described below" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 1, p. 519). Per approfondimenti, cfr. Valente P. "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni", Milano, 2016.

delle seguenti categorie elencate nel § 2<sup>12</sup>:

- a. persone fisiche;
- b. Stati contraenti e/o proprie divisioni e autorità locali;
- c. società quotate, la cui principale categoria di azioni è scambiata in un mercato regolamentato dello Stato contraente di residenza;
- d. società collegate a società quotate;
- e. organizzazioni *non-profit* e fondi pensionistici riconosciuti;
- f. altre entità che soddisfano una serie di requisiti che attengono principalmente alla titolarità - in capo ad un soggetto residente - delle quote o dei titoli rappresentativi dell'entità medesima;
- g. fondi di investimento collettivo che presentino le caratteristiche delineate ai §§ 55 e ss. del Commentario all'art. 29.

Il § 3 dell'art. 29 riconosce i benefici convenzionali anche ai soggetti non riconducibili alle categorie di cui al § 2 ove gli stessi soddisfino il cd. "**active-conduct test**" ovvero conducano nel proprio Stato di residenza attività di natura economica in maniera attiva e il reddito sia attribuibile a tali attività<sup>13</sup>.

Al riguardo, il Commentario esclude dalla nozione di "**active conduct**", rilevante ai fini

dell'applicazione del § 3, tutte le attività tipiche di una società *holding*, quelle relative alla supervisione o amministrazione di un gruppo societario, alla predisposizione dei mezzi finanziari, all'effettuazione o gestione di investimenti, fatte salve specifiche eccezioni<sup>14</sup>.

Il Commentario sottolinea l'importanza dell'effettivo collegamento tra la componente di reddito, per cui si richiede l'applicazione della Convenzione, e l'attività condotta attivamente in uno degli Stati contraenti. A tal fine l'OCSE raccomanda una vera e propria analisi funzionale del tipo di attività economica condotta<sup>15</sup>.

I §§ 4 e 5 dell'art. 29 prevedono il riconoscimento dei benefici convenzionali, rispettivamente, ai soggetti non riconducibili alla nozione di "**qualified person**" che sono partecipati, oltre determinate soglie, da soggetti che hanno diritto a benefici equivalenti e ai soggetti qualificabili come "**headquarters companies**".

Per quanto riguarda i primi, il Commentario al § 4 dell'art. 29 del Modello OCSE, nella versione semplificata, specifica che la soglia minima di partecipazione richiesta è pari al 75% delle quote<sup>16</sup>.

Con riferimento al concetto di "**headquar-**

12 "Each of the subparagraphs of paragraph 2 of the simplified and detailed versions describes a category of residents that are qualified persons at the time when the relevant treaty benefits are claimed" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 11, p. 523). Per ciascuna categoria di soggetti di cui al § 2 dell'art. 29 il Commentario al Modello OCSE indica i requisiti e le caratteristiche necessarie per l'accesso ai benefici convenzionali.

13 "A resident of a Contracting State may qualify for benefits under paragraph 3 regardless of the fact that it is not a qualified person under paragraph 2. Under the active-conduct test of paragraph 3, a person (typically a company) will be eligible for treaty benefits if it satisfies two conditions: first, it is engaged in the active conduct of a business in its State of residence and second, the payment for which benefits are sought is related to the business" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 69, p. 545).

14 "Subdivisions (i) through (iv) of subparagraph a) identify specific functions that, either on their own or in combination, will be considered, for purposes of paragraph 3, not to constitute the active conduct of a business in a Contracting State, even when all such functions are conducted in the same State. These are: (i) operating as a holding company; (ii) providing overall supervision or administration of a group of companies; (iii) providing group financing (including cash pooling); and (iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a regulated bank (or financial institution agreed to by the Contracting States), insurance company or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 72, p. 545-546). "This list of activities is intended to clarify that the administrative support functions of multinationals, as well as the activities of operating as a holding company, do not constitute the active conduct of a business and, therefore, income that emanates from, or is incidental to, such activities cannot be entitled to treaty benefits under paragraph 3" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 73, p. 546).

15 Cfr. i §§ 74, 75 e 76 del Commentario all'art. 29 de Modello di Convenzione OCSE 2017.

16 "A resident of a Contracting State that is not a qualified person shall nevertheless be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Convention with respect to an item of income if, at the time when the benefit otherwise would be accorded and on at least half of the days of any twelvemonth period that includes that time, persons that are equivalent beneficiaries own, directly or indirectly, at least 75 per cent of the shares of the resident".

**ters company**", di cui al successivo § 5, il Commentario precisa che appartengono a tale categoria quelle società a capo di gruppi multinazionali che presentino i seguenti requisiti<sup>17</sup>:

- a. la sede principale di direzione e amministrazione è localizzata nello Stato contraente di residenza;
- b. il gruppo multinazionale è composto da società residenti in almeno quattro Stati, ove le stesse svolgono attività economica in modo attivo e l'attività d'impresa svolta in ciascuno dei quattro Stati produca almeno il 10% del reddito complessivo del gruppo;
- c. le attività economiche esercitate dal gruppo in Stati diversi dallo Stato Contraente ove la *headquarter company* è residente generano meno del 50% del reddito complessivo del gruppo;
- d. il reddito della società non deriva per più del 25% dall'altro Stato contraente;
- e. la *headquarter company* è soggetta, nel proprio Stato Contraente di residenza, alle medesime regole in tema di imposte sui redditi previste per i soggetti di cui al § 3 dell'art. 29;
- f. la società deve superare un *base erosion test* simile a quello previsto al § 2 dell'art. 29 seppure con alcune differenze in relazione alle tipologie di pagamenti deducibili<sup>18</sup>.

## IL CD. "PRINCIPAL PURPOSE TEST" DI CUI AL PARAGRAFO 9 DELL'ART. 29

In conformità a quanto raccomandato in ambito OCSE<sup>19</sup>, il § 9 dell'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE<sup>20</sup> introduce una norma generale anti-abuso basata sul cd. "*principal purpose test*". La citata disposizione prevede che il beneficio della Convenzione non deve essere riconosciuto in tutte quelle ipotesi in cui è ragionevole concludere che, tenuto conto dei fatti e delle circostanze del caso di specie, il suo conseguimento rappresenti uno degli scopi principali della transazione o della struttura da cui esso deriva direttamente o indirettamente, ad eccezione dei casi in cui lo stesso non sia in contrasto con l'oggetto e lo scopo delle disposizioni convenzionali.

Come precisato nel Commentario, la disposizione di cui al § 9 stabilisce che uno Stato contraente può negare il beneficio garantito dalla Convenzione qualora, date le specifiche circostanze del caso, appaia ragionevole affermare che il principale obiettivo di un determinata transazione o struttura sia quello di beneficiare delle più favorevoli disposizioni del Trattato<sup>21</sup>.

Al riguardo il termine "**beneficio**" rilevante ai fini della norma in esame include tutte le limitazioni concernenti la tassazione (es. riduzione, esenzione, differimento, rimborso fiscale) imposte dallo

17 Cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, p. 554-555.

18 Il § 90 del Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017 prevede: "[...] such company must satisfy a base erosion test that is broadly similar to the base erosion test in subdivision (ii) of subparagraph f) of paragraph 2 except that base eroding payments do not include payments in respect of financial obligations to a bank that is not a connected person with respect to the company [...]".

19 Cfr. OCSE/G20 "Base Erosion and Profit Shifting Project" - "Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6 - 2015 Final Report", p. 18.

20 Si riporta di seguito il § 9 dell'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE: "Notwithstanding the other provisions of this Convention, a benefit under this Convention shall not be granted in respect of an item of income or capital if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Convention".

21 "The provisions of paragraph 9 establish that a Contracting State may deny the benefits of a tax convention where it is reasonable to conclude, having considered all the relevant facts and circumstances, that one of the principal purposes of an arrangement or transaction was for a benefit under a tax treaty to be obtained. The provision is intended to ensure that tax conventions apply in accordance with the purpose for which they were entered into, i.e. to provide benefits in respect of bona fide exchanges of goods and services, and movements of capital and persons as opposed to arrangements whose principal objective is to secure a more favourable tax treatment" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 174, p. 589).

Stato della fonte previste dagli artt. 6 al 22 della Convenzione, i metodi per l'eliminazione della doppia tassazione di cui all'art. 23 e la protezione riconosciuta ai residenti dello Stato Contraente, ai sensi dell'art. 24 o ogni altra limitazione di tale genere<sup>22</sup>.

L'espressione "*one of the principal purposes*" presente nel § 9 deve essere interpretata nel senso che non risulta necessario che il conseguimento del beneficio derivante dall'applicazione della Convenzione sia l'unico e predominante motivo di una particolare struttura o transazione. È sufficiente che almeno uno dei principali scopi perseguiti con la transazione sia quello di ottenere un beneficio<sup>23</sup>.

In linea con i principi previsti nel Commentario all'art. 1 del Modello di Convenzione OCSE<sup>24</sup>, il paragrafo in esame si propone dunque di contrastare le situazioni di "*treaty shopping*" alle quali non si applicano le disposizioni anti-abuso specifiche di cui ai §§ da 1 a 5 in tema di *LOB rule*. Esso, in particolare, deve essere letto insieme ai precedenti §§ da 1 a 7 dell'art. 29 e alle restanti norme della Convenzione, incluso il preambolo, ciò al fine di individuare l'oggetto e lo scopo delle disposizioni convenzionali<sup>25</sup>.

## 5

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La nuova formulazione dell'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017 ha accolto le indica-

zioni fornite dall'OCSE nel Rapporto "*Base Erosion and Profit Shifting Project*" - "*Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, Action 6*" del 2015 in cui l'OCSE aveva evidenziato la necessità di includere, nel preambolo delle Convenzioni bilaterali, un chiaro riferimento alla volontà degli Stati contraenti di prevenire e contrastare i fenomeni di elusione fiscale, e, in particolare, i cd. fenomeni di *treaty shopping*.

Al riguardo, di significativa rilevanza, si presenta la previsione di una specifica *anti-abuse rule* basata sulla *LOB clause* la quale riconosce i benefici previsti dalla Convenzione ai soli soggetti in possesso di specifici requisiti (cd. "*qualified person*"). Il Rapporto OCSE ha suggerito, inoltre, l'inclusione nei Trattati di una clausola anti-abuso generale fondata sul cd. "*principal purpose test*", la quale è espressione del principio secondo cui i benefici derivanti da una Convenzione fiscale non dovrebbero essere riconosciuti nel caso in cui uno degli obiettivi perseguiti sia quello di trarre vantaggio da una data disposizione convenzionale, in contrasto con lo scopo del Trattato medesimo.

L'implementazione delle indicazioni fornite dall'OCSE è stata favorita dalla sottoscrizione dello strumento multilaterale il quale si affianca alle Convenzioni bilaterali vigenti e, in caso di clausole convenzionali non compatibili con le misure BEPS, trova applicazione senza che sia necessario ricorrere a specifici accordi di modifica delle Convenzioni in questione<sup>26</sup>.

22 Cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 175, p. 589.

23 Al riguardo il Commentario al Modello di Convenzione OCSE 2017 (§ 180, p. 591) riporta il seguente esempio: una persona può vendere una proprietà per diverse ragioni, ma se prima della vendita questa persona diviene residente di uno degli Stati contraenti e uno dei principali motivi di ciò è il conseguimento di un beneficio derivante dall'applicazione della Convenzione, il § 9 si potrebbe applicare nonostante il fatto che ci possano essere altre ragioni principali per il cambio di residenza (ad esempio, agevolazioni nella vendita della proprietà o un reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione).

24 "*Paragraph 9 mirrors the guidance in paragraphs 61 and 76 to 80 of the Commentary on Article 1. According to that guidance, the benefits of a tax convention should not be available where one of the principal purposes of certain transactions or arrangements is to secure a benefit under a tax treaty and obtaining that benefit in these circumstances would be contrary to the object and purpose of the relevant provisions of the tax convention*" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 9, p. 587-588).

25 "*Paragraph must be read in the context of paragraphs 1 to 7 and of the rest of the Convention, including its preamble. This is particularly important for the purposes of determining the object and purpose of the relevant provisions of the Convention*" (cfr. Commentario all'art. 29 del Modello di Convenzione OCSE 2017, § 173, p. 588).

26 Cfr. Valente P., "Manuale di Politica Fiscale dell'Unione Europea e degli Organismi Sovranazionali", Eurilink University Press, Roma, 2017, p. 511.